COMUNE DI VILLAPUTZU

Via Leonardo da Vinci, snc ~ 09040 Villaputzu (CA) ~ 🕾 070/997013 ~ Fax 070/997075 C.F. n.80003170927 ~ P. IVA n.01260890924 ~ c/c p. n.16185092 www.comune.villaputzu.ca.it ~ ufficio.lavori.pubblici@comune.villaputzu.ca.it

AVVISO PUBBLICO INTEGRALE

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 40.000,00 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 91, COMMA 2, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMICA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27/05/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un elenco di operatori cui eventualmente affidare servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 40.000,00.

Art. 1 – Finalità

L'elenco costituisce la banca-dati cui l'Amministrazione può attingere ai fini della selezione ed individuazione degli operatori economici indicati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai quali affidare incarichi di progettazione, attività tecnico-amministrative ad essi accessorie, attività di supporto al responsabile del procedimento, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e art. 125 dello stesso decreto, con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, resta inteso che il ricorso all'elenco degli operatori di cui al presente avviso è consentito qualora venga accertata, all'interno dell'Ente, la carenza in organico di personale tecnico, ovvero la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

Art. 2 – Organizzazione dell'Elenco

L'Elenco è suddiviso in sottoelenchi, distinti secondo la natura dei servizi tecnici prestati e secondo le specializzazioni correlate alle classi e categorie di cui alla Legge 2.3.1949, n. 143 e ss.mm.ii..

I servizi tecnici sono codificati secondo la seguente numerazione:

- 1. Studi di Fattibilità
- 2. Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva
- 3. Direzione Lavori e contabilità, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere
- 4. Coordinatore per la Sicurezza nelle Fasi di Progettazione ed Esecuzione



- 5. Pratiche prevenzione incendi
- 6. Frazionamenti e Accatastamenti, pratiche espropriative
- 7. Rilievi Plano-Altimetrici e Rilievi topografici
- 8. Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e aerofotogrammetrici
- 9. Rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale (L. n°477/95)
- 10. Rilevamento e scavi archeologici
- 11. Studi di Impatto Ambientale e Screening per procedure di Verifica e Valutazione di Impatto Ambientale;
- 12. Indagini e Monitoraggi, Piani di investigazione e di caratterizzazione a carattere ambientale;
- 13. Studio geologico, agronomico, paesaggistico, indagini ed attività accessorie;
- 14. Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42)
- 15. Servizi di validazione progetti di opere pubbliche
- 16. Collaborazioni e Service alle attività di progettazione e supporto al responsabile del procedimento:
- 17. Collaudi finali, in corso d'opera e statici;
- 18. Altro

Per i servizi tecnici codificati dal n. 1 al n. 4, gli operatori dovranno indicare, nella scheda tecnica prestazioni professionali (**Modello D**), le seguenti specializzazioni, corrispondenti alle classi e categorie di cui alla Legge 2.3.1949, n. 143 e ss.mm.ii. :

- a. Opere di edilizia /architettonica -Classe I, categ. b), c), d), e);
- b. Opere di edilizia/strutturale; Classe I, categ. f), g);
- c. Impianti Industriali completi; Classe II;
- d. Opere di impiantistica di servizi generali interni -Classe III, cat. a), b), c);
- e. Opere di impiantistica elettrica -Classe IV, cat. a), b), c);
- f. Opere stradali Classe VI, cat. a) e b);
- g. Opere di difesa del suolo e sistemazioni idrogeologiche e opere analoghe Classe VII, cat. a), b), c);
- h. Opere acquedottistiche e fognarie Classe VIII;
- i. Ponti, manufatti isolati strutture speciali classe IX, cat. a), b), c).

La direzione lavori sarà affidata, di regola, direttamente al professionista incaricato della progettazione, nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori non superi i 40.000,00 Euro.

Art. 3 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'inserimento nell'Elenco

Sono ammessi a presentare domanda per l'inserimento nell'Elenco:

- a) I liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939, ivi compresi i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) Le società di professionisti;
- c) Le società di ingegneria;
- d) I raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti;
- e) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- f) I consorzi ordinari e i G.E.I.E.
- g) Gli operatori economici residenti nei paesi dell'Unione Europea.

Possono presentare istanza per l'inserimento nell'Elenco i soggetti per i quali non sussistono i divieti di cui all'articolo 253 del D.P.R. n. 207/2010 e le condizioni ostative di cui all'art. 38 del Codice dei contratti.

Gli operatori economici residenti nei paesi dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso.

Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi o Collegi: -Agronomi – Forestali; -Architetti (sez. A: architetti senior; sez. B: architetti junior); -Geologi (sez. A: geologi senior; sez. B: geologi junior); -Ingegneri (sez. A: ingegneri senior; sez. B: ingegneri junior); -Geometri; -Periti Agrari; -Periti Industriali; ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi appartenenti alla U.E.

Con specifico riferimento ai servizi relativi alla Codifica 10 -Rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale (L. n. 447/95), di cui all' art. 2 del presente Avviso, costituisce requisito minimo per l'inserimento nel presente Elenco il possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii.

E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione, come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, consorzio ordinario, GEIE nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile, consorzio ordinario, GEIE.

I pubblici dipendenti iscritti nell'Elenco, che dovessero essere selezionati al fine dell'affidamento di uno degli incarichi di cui all'art.1 del presente avviso, dovranno richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 o all'art. 44 della L.R. n. 31/1998. Ai sensi dell'art. 90, comma 4 del Codice dei contratti, i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti ai rapporti di impiego.

Le associazioni temporanee, i consorzi ordinari e i GEIE <u>non ancora costituiti</u> possono essere iscritti all'elenco di cui al presente avviso, a condizione che, unitamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta, presentino la dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un incarico professionale, con l'indicazione del designato mandatario (utilizzando l'allegato **Modello E**).

Le Associazioni temporanee, consorzi ordinari, GEIE già costituiti possono essere iscritti all'elenco di cui al presente avviso a condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, presentino copia del relativo atto costitutivo. Per i consorzi stabili tutte le società consorziate dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente avviso.

Art. 4 - Principi di utilizzazione dell'Elenco.

Nella utilizzazione dell'Elenco, l'Amministrazione osserva i seguenti principi:

1) -Proporzionalità e adeguatezza. E' rispettato attraverso l'obbligo di considerare condizione essenziale per il conferimento dell'incarico, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e adeguata all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire. Saranno valutati gli elementi quantitativi, come l'importo degli incarichi svolti, affini all'incarico da affidare.

La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito di merito delle figure professionali, ma avrà la sola funzione di banca dati da cui consultare i soggetti qualificati, in relazione alle prestazioni da affidare, da invitare alle procedure per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Villaputzu, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

- 2) -Rotazione. E' rispettato attraverso il divieto di conferire l'incarico a soggetti cui sia stato conferito dalla stazione appaltante altro incarico nei sei mesi precedenti, secondo le modalità di cui al presente avviso. Nella scelta, costituisce titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dall'ultimo incarico conferito al concorrente dalla stazione appaltante.
- 3) -Non discriminazione. E' rispettato attraverso il divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale, l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari Regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica.
- 4) -Parità di trattamento e libera concorrenza. Dà facoltà di considerare condizione di preferenza -a parità di esperienza, professionalità ed organizzazione -l'esercizio esclusivo della libera professione.

5) -Efficienza ed efficacia. Dà facoltà di considerare condizione di preferenza per un soggetto -nel caso l'incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti a più tipi di opere e di lavori – l'essere presente, comunque, con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di opere e di lavori. Dà facoltà, inoltre, di procedere – nel caso l'incarico da affidare riguardi prestazioni inerenti a più tipi di opere e di lavori e non si verifichi la presenza nei relativi elenchi di soggetti con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione per le distinte professionalità – ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente, con le modalità di cui al presente avviso, ad ognuno dei quali spetta il corrispettivo per l'incarico di sua competenza.

Art. 5 - Individuazione dei soggetti e criteri di selezione

Tra i soggetti presenti nell'elenco si provvederà a selezionare gli operatori qualificati, che saranno invitati, di volta in volta, a seconda delle necessità, a presentare la propria offerta tecnica ed economica, ovvero esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti di ordine generale.

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una **lettera d'invito** contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, le modalità di aggiudicazione ed il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera d'invito sarà allegata la stima degli onorari.

A discrezione del responsabile del procedimento la gara tra i soggetti selezionati può essere espletata con i seguenti metodi:

- massimo ribasso;
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso si proceda con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa si potrà tener conto, a titolo indicativo e non esaustivo, dei seguenti criteri per l'assegnazione dei punteggi:

- prezzo
- termini di consegna
- modalità di svolgimento e composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio.
- qualità, pregio tecnico, e caratteristiche estetiche e funzionali del servizio da espletare.

La lettera d'invito, per ciascun criterio di valutazione prescelto riporterà, ove necessario, i sub- criteri, i subpesi o i subpunteggi che saranno applicati per la scelta dell'affidatario del servizio.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

L'esperienza e la professionalità dell'incaricato dovranno essere commisurate al contenuto, all'entità e alla complessità dell'incarico da affidare.

Si precisa che:

- I servizi tecnici valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente alla
 data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso
 periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per
 committenti privati comprovati con idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità
 della prestazione svolta ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente
 a dare prova di quanto dichiarato;
- nel caso in cui l'incarico sia stato espletato dal professionista in raggruppamento con altri professionisti, la quota a lui attribuita sarà quantificata sulla base della sua partecipazione nella prestazione del servizio, quale risultante dalla scheda tecnica professionale di cui al Modello D allegato al presente avviso.

L'operatore economico incaricato non potrà assumere altri incarichi per servizi tecnici a favore dell'Amministrazione per i successivi sei mesi dalla data di conferimento dell'incarico, secondo le modalità di cui al presente avviso. Tale divieto non trova applicazione per prestazioni di servizi tecnici relativi al medesimo lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nei seguenti casi:

- a) La somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia comunque inferiore all'importo di 40.000 €; tale soglia non costituisce ostacolo qualora il suo superamento derivi da fatti non imputabili al tecnico incaricato (perizie di variante, progetti di completamento, riserve contabili accolte);
- b) L'affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste in occasione dell'affidamento originario, debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la continuità nella prestazione dei servizi.

Dell'avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi è dato avviso pubblico, con gli stessi mezzi di pubblicità del presente avviso, entro il 31 dicembre successivo.

Gli incarichi, ai sensi dell'art. 21 del regolamento per l'acquisizione in economica di lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 27/05/2013, potranno essere affidati direttamente, a cura del Responsabile dell'Area Tecnica, essendo condizione sufficiente la sola iscrizione ai rispettivi Ordini Professionali e le eventuali abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge. Si osservano in ogni caso i principi di utilizzazione di cui al precedente art. 4.

Art. 6 - Corrispettivi

I corrispettivi stimati, calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, è determinato -con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali -tenendo conto sia dell'onorario e del rimborso spese per i servizi di progettazione e per le attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, sia di tutti i compensi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, delle attività di supporto al RUP, qualora tali servizi non siano assunti, anche parzialmente, da un dipendente tecnico dell'amministrazione.

L'importo presunto delle prestazioni, per i servizi indicati nel presente articolo, sarà determinato prendendo a riferimento le tariffe di cui al DM 4.4. 2001 e, per prestazioni non previste in tale DM, sulla base della Legge N. 143/1949 e ss.mm.ii..

Sul corrispettivo così determinato, gli operatori economici saranno invitati a presentare la propria offerta.

La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico sarà allegata alla lettera d'invito.

La corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative, accessorie e/o di supporto ad esse connesse, non sarà subordinato all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

La soglia massima del corrispettivo stimato degli incarichi che, di volta in volta, saranno affidati, comprese le prestazioni accessorie, IVA e oneri previdenziali esclusi, è di €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

È vietato l'artificioso frazionamento degli incarichi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo che consentono l'applicazione della presente procedura.

Si potrà procederà con onorari a vacazione, a quantità ed a discrezione sulla base di appositi accordi tra le parti nel caso di prestazioni non riferibili a tariffa.

In caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione; in caso di incarichi collegiali, a raggruppamenti temporanei o comunque a più operatori economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta.

Art. 7- Garanzie e coperture assicurative

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 111, D.Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che sarà considerato quale errore progettuale anche la mancata valutazione, da parte del professionista incaricato, degli eventuali impedimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e salvaguardia presenti sull'area di sedime dell'intervento e sull'immobile ed il non corretto rilievo dello stato dei luoghi. La mancata presentazione, da parte dei progettisti, della polizza di garanzia, esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

Art. 8-Validità temporale e aggiornamento dell'elenco

L'elenco ha validità minima **biennale**, con effetto a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di inserimento nello stesso e fino alla data indicata nel provvedimento di approvazione del medesimo. Qualora il professionista già iscritto, intenda aggiornare il curriculum già inviato, dovrà presentare un curriculum integrativo delle informazioni precedentemente acquisite nella banca dati.

Alla scadenza del periodo di validità dell'elenco, l'Amministrazione, ove intenda procedere alla formazione di un nuovo elenco di professionisti, ne darà notizia nelle forme che saranno ritenute adeguate. Ove, invece, ritenga di prorogarne la validità, ne darà parimenti notizia indicando il termine di ulteriore validità e le modalità per l'ulteriore aggiornamento dello stesso.

L'albo è aggiornato, a regime e di regola, con cadenza minima annuale. Le domande di inserimento e di variazione nell'albo possono essere presentate senza alcun limite temporale nel corso dell'anno.

Si ribadisce che per la prima fase di avvio dell'albo si terranno in considerazione le istanze presentate entro i termini indicati al punto 9 del presente avviso.

Resta chiarito e inteso che l'avvenuta costituzione dell'elenco oggetto del presente avviso:

- 1) non preclude, seppure in via di eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'Elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità;
- 2) non preclude, ugualmente in via di eccezione, l'affidamento di un determinato incarico professionale a un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio la complementarietà con altro incarico, in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente), la cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all'affidamento dell'affidando incarico.

I soggetti già inseriti nell'Elenco nel periodo di validità, dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente alle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative (ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2007 e art. 253 del D.P.R. n. 207/2010).

Art. 9 - Modalità di partecipazione

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione, secondo le modalità stabilite nell'allegata "Guida alla compilazione della domanda di iscrizione".

- 1) Istanza di partecipazione, in carta libera (utilizzando l'allegato modello A), sottoscritta dal candidato, se trattasi di professionista singolo; dal capogruppo, se trattasi di associazione temporanea costituita; dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di costituenda associazione temporanea; dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; dal rappresentante legale del Consorzio stabile, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. In tale istanza dovrà essere indicata la tipologia o le tipologie di incarico per la quale si partecipa, la specializzazione (classi e categorie), l'iscrizione al competente ordine professionale. L'operatore economico presenta l'istanza di partecipazione unitamente al relativo Modello (variabile in base alla propria qualificazione) contenente i propri dati identificativi (Modello A– A.1 -A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A7). Gli operatori tenuti a compilare i Modelli A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 -A7, dovranno altresì presentare il PI "Prospetto Informativo", per ciascun soggetto indicato nei predetti Modelli.
- 2) **Dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 (utilizzando l'allegato **modello B**) e all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, sottoscritta dal candidato, se trattasi di professionista singolo; dal legale,

rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di costituenda/costituita associazione temporanea; dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria, dal rappresentante legale del Consorzio stabile;

- 3) **Dichiarazione personale** concernente le cause di esclusione dagli appalti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (utilizzando l'allegato **modello C**) presentata:
- a) dal professionista singolo;
- b) nel caso di studio associato, dal rappresentante legale e da tutti i soci dello Studio;
- c) nel caso di <u>impresa individuale</u>, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- d) nel caso di <u>società in nome collettivo</u>, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- e) nel caso di <u>società in accomandita semplice</u>, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- f) nel caso di <u>ogni altro tipo di società o consorzio</u>, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali.

La dichiarazione di cui sopra, deve essere resa, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi/Consorzi ordinari/GEIE, da parte dei medesimi soggetti (elencati alle precedenti lett. a-f) che figurano nella compagine di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione/raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE; per i Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti di cui alle lett. a – f del presente punto, che figurano nel Consorzio nonché nelle società Consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto.

- 4) Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti tecnici e relativa Scheda Tecnica professionale (utilizzando l'allegato Modello D), debitamente compilata e sottoscritta, recante la specificazione dei cinque più significativi incarichi espletati negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, per ciascuna delle tipologie di servizi tecnici di cui all'art. 2. Nella annessa Scheda Tecnica Professionale, per ogni intervento deve essere indicata la natura del servizio tecnico espletato (utilizzando la codifica di cui all'art. 2), la relativa specializzazione (classi e categorie del servizio, secondo la Legge 143/1949 e ss.mm.ii.), la committenza, la descrizione dell'opera interessata dall'attività svolta, la data di approvazione e l'organo deputato (nel caso l'attività si sia conclusa con la predisposizione di elaborati progettuali), l'importo dei lavori relativi all'attività svolta, la data di inizio e conclusione del servizio. Occorre inoltre specificare se l'attività sia stata svolta con piena titolarità ovvero in qualità di co-prestatore (in caso di A.T.I., comportante un frazionamento dell'importo dei lavori commisurato al numero dei co-prestatori) o come collaboratore. La Scheda Tecnica Professionale dovrà necessariamente fare riferimento ed essere suddivisa in base alla natura dei servizi tecnici svolti secondo la codifica indicata nell'art. 2 del presente avviso.
- 5) Dichiarazione di impegno a costituire l'associazione temporanea (esclusivamente nel caso di operatori da riunirsi o associarsi -Modello E).
- 6) Atto costitutivo di associazione temporanea, esclusivamente nel caso di operatori costituiti.

I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi, devono far pervenire la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), all'Ufficio Protocollo del Comune di Villaputzu, Via Leonardo da Vinci, Snc – 09040 Villaputzu, a mezzo servizio postale raccomandato o celere ovvero posta prioritaria ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato o autoprestazione ai sensi del D. Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante consegna a mano entro e non oltre le h. 12.00 del giorno 09/09/2013, al seguente indirizzo:

COMUNE DI VILLAPUTZU – UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VIA LEONARDO DA VINCI, SNC - 09040 VILLAPUTZU

La documentazione è inviata a rischio del mittente e l'Amministrazione Comunale non potrà accogliere eccezioni qualora la stessa non pervenga materialmente entro il termine stabilito.

La modalità della consegna a mano dei plichi contenenti la prescritta documentazione è ammessa dalle ore 08,00 alle ore 13,00 dei giorni infrasettimanali non festivi (sabato escluso) presso l'Ufficio Protocollo, all'indirizzo sopra riportato, e comunque entro il suddetto termine di scadenza (h. 12.00 del giorno 09-09-2013); in tal caso l'incaricato provvederà al rilascio di apposita ricevuta.

L'esame e l'acquisizione dei dati contenuti nei *curricula*, consentirà di formare una banca dati contenente le informazioni che identificano e qualificano il professionista. Si rammenta che la falsa dichiarazione: - costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di affidamento; -implica segnalazione all'Autorità e agli Ordini e Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti; -comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R.. n. 445/2000).

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per l'eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati;
- b) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- c) essendo i dati richiesti funzionali all'inserimento del candidato nell'elenco ed all'affidamento dell'incarico professionale, il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco ed il non affidamento dell'incarico;

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso a: Comune di Villaputzu-Ufficio Lavori Pubblici: 070-997013.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Villaputzu.

Villaputzu, 08/08/2013

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Cristian LOI)